



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 237/10/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA LUMAGA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c) n.14;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge n. 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante "*Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante “*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante “*Attuazione della nuova Organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di II° livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto del direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 01/10/ISP ed il verbale di accertamento n. 01/10/ISP entrambi dell’11 marzo 2010, notificati in data 22 marzo 2010, con i quali veniva contestata alla società LUMAGA SOCIETA’ COOPERATIVA – C.F. 01266230299 con sede in ROVIGO (RO), CORSO DEL POPOLO N. 262/2, 45100, la violazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’articolo 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni per non aver trasmesso a questa Autorità, nell’anno 2009, la prescritta comunicazione annuale telematica, omissione sanzionabile ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via posta elettronica in data 19 aprile 2010 (prot. n. 23669 del 21 aprile 2010), con la quale il curatore fallimentare della società LUMAGA SOCIETA’ COOPERATIVA, avv. Alessandra Sichirollo, ha comunicato a questa Autorità che la predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo del 2-4 marzo 2010, comunicando altresì le istruzioni per la presentazione di domande di ammissione al passivo;

CONSIDERATO che il curatore fallimentare della società LUMAGA SOCIETA’ COOPERATIVA ha comunicato per le vie brevi di non essere autorizzato né intenzionato ad avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di poter determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari a due volte il minimo edittale, vale a dire € 1032,00 (milletrentadue/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, tenuto conto che:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, il comportamento della società ha determinato l'impossibilità, per l'ufficio competente dell'Autorità, di verificare l'eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra la società LUMAGA SOCIETA' COOPERATIVA e altre imprese tali da configurare situazioni di controllo per gli effetti di cui all'art. 3 comma 11-ter della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria;
- b) la società inottemperante non si è attivata per effettuare una comunicazione annuale neppure tardivamente o in via cartacea;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, lo stesso non risulta essere stato sanzionato in passato da questa Autorità;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la predetta società è attualmente sottoposta a procedura fallimentare e versa in una situazione di decozione economica, per cui appare congruo determinare il quantum nella medesima misura della oblazione;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **ORDINA**

alla società LUMAGA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in ROVIGO (RO), CORSO DEL POPOLO N. 262/2, 45100, di pagare la somma di € 1.032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver trasmesso, nell'anno 2009, a questa Autorità, la prescritta comunicazione annuale telematica in violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, omissione sanzionata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## **DIFFIDA**

la società LUMAGA SOCIETA' COOPERATIVA a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 237/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL. N. 237/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 20 maggio 2010.

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola